



ISTITUITO AI SENSI DELLE LEGGI
4-8-1965 n°1103 e 31-1-1983 n°25



ISTITUITO AI SENSI DELLE LEGGI
4-8-1965 n°1103 e 31-1-1983 n°25

PROGETTO SISTEMA DI PROTEZIONE DEL TSRM: NON SOLO UNA ASSICURAZIONE

DIVERSE NORME, Legge 148/2011, Legge 189/2012 (c.d. Legge Balduzzi), Legge 24/2017 (c.d. legge Gelli), HANNO O STANNO RENDENDO OBBLIGATORIA UNA ASSICURAZIONE CHE COPRA DAI RISCHI PROFESSIONALI I TECNICI SANITARI DI RADIOLOGIA MEDICA.

LA FEDERAZIONE E I COLLEGI PROFESSIONALI TT.SS.R.M. HANNO VALUTATO PER DIVERSI ANNI COME AFFRONTARE LA QUESTIONE.

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEL 19 MARZO 2016 HA, QUINDI, AVVIATO UN IMPORTANTE PROGETTO: IL SISTEMA DI PROTEZIONE DEL T.S.R.M.

OBIETTIVI?

UN ESERCIZIO SERENO DELLA PROFESSIONE, SIA NEL PUBBLICO CHE NEL PRIVATO, SIA PER I DIPENDENTI CHE PER I LIBERO PROFESSIONISTI

AFFIANCANDO IL TSRM NELLA MOLE DEL CONTENZIOSO MEDICO LEGALE E NEL FENOMENO DELLA MEDICINA DIFENSIVA CHE HA PRODOTTO UN USO INAPPROPRIATO DELLE RISORSE DESTINATE ALLA SANITÀ PUBBLICA.

PROTEGGERE IL PROFESSIONISTA CHE INCORRE IN INCIDENTI DI OGNI GENERE

AD ESEMPIO NELL'USO DI TECNOLOGIE E SORGENTI DI RADIAZIONI IONIZZANTI, SIA ARTIFICIALI CHE NATURALI, DI ENERGIE TERMICHE, ULTRASONICHE, DI RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE, INTERVENTI PER LA PROTEZIONISTICA FISICA E DOSIMETRICA, PREPARAZIONE E SOMMINISTRAZIONE DI MEZZI DI CONTRASTO E RADIOFARMACI, ALTRE ATTIVITÀ SANITARIE PERTINENTI (VENIPUNTURA, CAMPI STERILI, ETC...), USO E GESTIONE DI SISTEMI INFORMATIVI (POST PROCESSING, SISTEMI RIS-PACS, STAMPA 3D, ETC.), NONCHÉ ATTIVITÀ DI RICERCA SCIENTIFICA, FORMAZIONE, CONSULENZA, COORDINAMENTO E GESTIONALI.

GARANTIRE IL GIUSTO RISARCIMENTO DEI DANNI AI PAZIENTI, ALL'AZIENDA, ALL'ENTE PUBBLICO O PRIVATO CHE SIA

TUTELARE I PAZIENTI CON MAGGIORE TRASPARENZA E CON LA POSSIBILITÀ DI ESSERE RISARCITI IN TEMPI BREVI E CERTI PER GLI EVENTUALI DANNI SUBITI. CHI LAVORA, ANCHE CON LA MASSIMA ATTENZIONE, PUÒ SBAGLIARE.

SISTEMA DI PROTEZIONE DEL TSRM: NON SOLO UNA ASSICURAZIONE

COME?

Fermo restando quanto previsto dal comma 3 dell'art. 10 della Legge 8 marzo 2017 n. 241 per i TTSSRM, nonché dal comma 2 dell'art. 5 del D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012, che pone in capo ad Ordini e Collegi la responsabilità di controllare sia che i loro iscritti siano assicurati sia che le caratteristiche delle polizze siano adeguate, STIAMO REALIZZANDO UN SISTEMA DI PROTEZIONE IN GRADO DI:

- TUTELARE TUTTE LE PERSONE EVENTUALMENTE DANNEGGIATE DALLA NOSTRA OPERA PROFESSIONALE, E QUINDI DA RISARCIRE;
- DOTARE I TSRM DI UNA POLIZZA IDONEA A SODDISFARE IL RELATIVO OBBLIGO DI LEGGE;
- GARANTIRE TUTTI I TSRM, OVUNQUE OPERANTI, INDIPENDENTEMENTE DAL PROFILO DI RISCHIO DEL SINGOLO O DA QUELLI DERIVANTI DELL'AREA E/O DALLE ATTIVITÀ SVOLTE, ANCHE IN RELAZIONE ALLE AZIONI DI RIVALSA E AMMINISTRATIVE DA PARTE DELLE AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE O PRIVATE;
- AGEVOLARE I COLLEGI PROFESSIONALI, NELLA VIGILANZA VERSO GLI ISCRITTI;
- METTERE IN ATTO UNA RACCOLTA TEMPESTIVA E PUNTUALE DELLE INFORMAZIONI RELATIVE AI CONTESTI NEI QUALI SI GENERANO I SINISTRI, AFFINCHÉ, SULLA BASE DELLE INFORMAZIONI E DEI DATI RILEVATI, NEL MEDIO PERIODO SI POSSANO INTRAPRENDERE EFFICACI INIZIATIVE DI TIPO PREVENTIVO;
- FAVORIRE LE CONDIZIONI AFFINCHÉ, A PRESCINDERE DAL LUOGO IN CUI SI GENERANO, SINISTRI ANALOGHI VENGANO AFFRONTATI IN UNO STESSO MODO, ANCHE IN SEDE GIUDIZIALE;
- MONITORARE TUTTE LE VICENDE GIUDIZIARIE IN CUI SONO COINVOLTI I COLLEGHI AL FINE DI VERIFICARE CHE I C.T.U. (NEI PROCESSI CIVILI) E I PERITI D'UFFICIO (NEI PROCESSI PENALI) SODDISFINO I REQUISITI INDICATI AL COMMA 1 DELL'ART. 15 DELLA LEGGE 24/20173, CIOÈ SIANO T.S.R.M., E NON ALTRI PROFESSIONISTI D'AREA RADIOLOGICA;
- CONTROLLARE CHE I SINGOLI GIUDIZI, CIVILI E PENALI, SI FONDINO SULLE LINEE GUIDA EMANATE DAGLI ENTI RAPPRESENTATIVI DELLA PROFESSIONE;
- LIMITARE LA PROBABILITÀ CHE ESITI GIUDIZIALI NEGATIVI DIVENTINO RIFERIMENTI GIURISPRUDENZIALI PER TUTTO IL GRUPPO PROFESSIONALE.



ISTITUITO AI SENSI DELLE LEGGI
4-8-1965 n°1103 e 31-1-1983 n°25



ISTITUITO AI SENSI DELLE LEGGI
4-8-1965 n°1103 e 31-1-1983 n°25

SISTEMA DI PROTEZIONE DEL TSRM IL PRIMO PASSO: UNA ASSICURAZIONE

LA **POLIZZA ASSICURATIVA COLLETTIVA E OBBLIGATORIA** È IL PRIMO PASSO NECESSARIO PER LA REALIZZAZIONE DEL **SISTEMA DI PROTEZIONE DEI TT.SS.R.M., AL QUALE TUTTI I COLLEGI NEL CONSIGLIO NAZIONALE STANNO LAVORANDO SIN DAL 2013**, FINALIZZATO A CREARE TUTTE LE CONDIZIONI INDISPENSABILI A UN ESERCIZIO SERENO DELLA PROFESSIONE, SIA NEL PUBBLICO CHE NEL PRIVATO, SIA PER I DIPENDENTI CHE PER I LIBERO PROFESSIONISTI.

IL SISTEMA DI PROTEZIONE ATTIVABILE CON LA POLIZZA ASSICURATIVA COLLETTIVA CONSENTIRÀ DI PRESIDARE IN MODO QUALIFICATO E GLOBALE LA DIMENSIONE DELL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE, QUELLA DELLE LINEE GUIDA E RELATIVE RACCOMANDAZIONI, QUELLA PREVENTIVA, NONCHÉ QUELLA PROCESSUALE, RIDUCENDO LE PROBABILITÀ CHE QUALCUN ALTRO DECIDA IL NOSTRO DESTINO.

UNA POLIZZA COLLETTIVA, L'UNICA FORMULA CHE CONSENTE A TUTTI I TSRM DI AVERE IL MEGLIO AL MINOR COSTO.

NON SONO POSSIBILI POSIZIONAMENTI INTERMEDI, PERCHÉ IL MEGLIO AL MINOR COSTO LE IMPRESE ASSICURATRICI LO OFFRONO SOLO SE LO SI ACQUISTA SUBITO PER TUTTI.

ALCUNE CARATTERISTICHE DELLA POLIZZA COLLETTIVA NON SONO RIPRODUCIBILI IN CASO DI POLIZZE INDIVIDUALI, NEMMENO IN CONVENZIONE.

L'ATTIVITÀ ASSICURATA NON È STATA DEFINITA DAL BROKER O DA ALTRI SOGGETTI TERZI, BENSÌ DA TT.SS.R.M..

LE ASSEMBLEE DI TUTTI I COLLEGI D'ITALIA HANNO PORTATO ALL'APPROVAZIONE DEI TT.SS.R.M. L'AUMENTO NEL PAGAMENTO ANNUALE DELLA COMUNEMENTE CHIAMATA "**TASSA DI ISCRIZIONE ALL'ALBO**" PER FAR FRONTE ALLA POLIZZA ASSICURATIVA (**MAX 38 EURO**).

È UN'OPERAZIONE INNOVATIVA, TANTO DA ESSERE OSSERVATA CON ATTENZIONE DAGLI ALTRI ATTORI DEL SISTEMA E, PER QUANTO DI SUA COMPETENZA, GIÀ VALUTATA POSITIVAMENTE DAL GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO.

SISTEMA DI PROTEZIONE DEL TSRM PRIMO PASSO: UNA ASSICURAZIONE

SAPPIAMO DI AFFRONTARE UNA SFIDA CHE TOCCA EQUILIBRI CONSOLIDATI, MA IL NOSTRO OBIETTIVO PRIORITARIO È METTERE IN SICUREZZA OGNI SINGOLO TSRM, IN MODO UNIFORME, CON STANDARD ELEVATI E CON IL MINORE ONERE ECONOMICO POSSIBILE.

LA FEDERAZIONE È L'UNICO CONTRAENTE DELLA POLIZZA COLLETTIVA-OBBLIGATORIA, PERTANTO UNICO SOGGETTO CHE RISPONDERÀ DI EVENTUALI CONTENZIOSI CHE POTREBBERO GENERARSI.

POTRAI MANTENERE ANCHE ALTRE ASSICURAZIONI, AD ESEMPIO QUELLE PROMOSSE DA ORGANIZZAZIONI SINDACALI (SI APPLICHERANNO LE NORMALI REGOLE SULL'ATTIVAZIONE DI PIÙ POLIZZE PER LO STESSO RISARCIMENTO).

IL PREMIO SARÀ A CARICO DELLA FEDERAZIONE CHE UTILizzerà I FONDI REPERITI NELL'AMBITO DELLA CONTRIBUZIONE OBBLIGATORIA, VERSATA DAI SINGOLI COLLEGI IN BASE AL NUMERO DEI LORO ISCRITTI ALL'ALBO, PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA FEDERAZIONE (ART. 14 DEL DECRETO LEGISLATIVO C.P.S. 13 SETTEMBRE 1946 N. 233).

NEL VIDEO DEL PROF. PAOLO D'AGOSTINO (ORDINARIO DI DIRITTO PENALE PRESSO L'UNIVERSITÀ DI TORINO E NOSTRO CONSULENTE) VISIONABILE QUI

<https://drive.google.com/file/d/0Bwfx9snRYFZQWkVxVEdrS0tnMEk/view?usp=sharing>

<https://drive.google.com/file/d/0Bwfx9snRYFZQeUtXNzFWTDA30GM/view?usp=sharing>

<https://drive.google.com/file/d/0Bwfx9snRYFZQQ21VWDgyb0EyY0E/view?usp=sharing>

PUOI AVERE MAGGIORI INFORMAZIONI, DALLA SUA VIVA VOCE.

UNICI ESONERATI DALL'ASSICURAZIONE COLLETTIVO-OBBLIGATORIA E DAL CONSEGUENTE AUMENTO DELLA TASSA ANNUALE? ISCRITTI ALL'ALBO PROFESSIONALE MA NON ESERCITANTI

VALE A DIRE:

- INOCCUPATI E/O PRATICANTI ALTRA PROFESSIONE CHE NON PREVEDONO DI ESERCITARE ATTIVITÀ RICONDUCIBILE AL TSRM, ANCHE PER PERIODI PREVISSIMI, NEL CORSO DEL 2018;
- PENSIONATI CHE NON PREVEDONO DI ESERCITARE, ANCHE PER PERIODI PREVISSIMI, NEL CORSO DEL 2018;
- ESTERI. TT.SS.R.M. CHE NON ESERCITANO SUL TERRITORIO NAZIONALE.

CHI RIENTRA IN UNO DI QUESTI REQUISITI PUÒ ESSERE ESONERATO, ANNUALMENTE, DALL'INCREMENTO DELLA TASSA DI ISCRIZIONE.

CONTATTACI ENTRO E NON OLTRE IL 15 GENNAIO 2018